



COMUNE DI PALERMO

SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITÀ

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 391 del 25/11/1994, esecutiva ai sensi di legge

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/01/1999, esecutiva ai sensi di legge

Integrato agli artt. 28 comma 11bis e 29 comma 7bis con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 06/06/2006, esecutiva ai sensi di legge

Articolo	descrizione
Art. 1	gestione del servizio
art. 2	ambito di applicazione
art. 3	classe di appartenenza
art. 4	categoria delle località
art. 5	aumento stagionale per le località turistiche di mondello e sferracavallo
art. 6	pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
art. 7	presupposto dell'imposta
art. 8	soggetto passivo
art. 9	modalità di applicazione dell'imposta
art. 10	dichiarazione
art. 11	pagamento dell'imposta
art. 12	rettifica e accertamento d'ufficio
art. 13	funzionario responsabile
art. 14	pubblicità ordinaria
art. 15	pubblicità effettuata con veicoli
art. 16	pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni
art. 17	pubblicità varia
art. 18	riduzioni d'imposta
art. 19	esenzioni dall'imposta
art. 20	servizio delle pubbliche affissioni
art. 21	diritto sulle pubbliche affissioni
art. 22	riduzioni del diritto
art. 23	esenzioni dal diritto
art. 24	modalità per le pubbliche affissioni
art. 25	sanzioni tributarie ed interessi
art. 26	sanzioni amministrative
art. 27	tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari ripartizione della superficie degli impianti
art. 28	autorizzazione preventiva - modalità di rilascio
art. 29	divieti limiti e prescrizioni
art. 30	affitto da impianti di proprietà comunale assegnazione di aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario metodi e criteri
art. 31	piano generale degli impianti criteri, approvazione e revisione
art. 32	collocazione dei mezzi pubblicitari
art. 33	denuncia di cessazione obbligo della dismissione del manufatto
art. 34	norme finali e transitorie

- [Art. 1](#) -

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1 - Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in atto è gestito in forma diretta dal Comune.
- 2 - L'Amministrazione si riserva, ove ne ravvisi la convenienza sia dal punto di vista economico che funzionale, di affidare il servizio in concessione ad apposita azienda specializzata nel settore secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.93. In tal caso il rapporto utente/contribuente - Comune là dove previsto nel prosieguo del presente regolamento dovrà intendersi utente/contribuente. - concessionario.

- [Art. 2](#) -

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette, rispettivamente, al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

- [Art. 3](#) -

CLASSE DI APPARTENENZA

- 1 - Il Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 2 del D. Lv. n.507 del 15 novembre 1993, rientra nella prima classe impositiva.

- [Art. 4](#) -

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

- 1 - Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni le località del territorio comunale in relazione alla loro importanza sono suddivise in due categorie: una normale ed una speciale.
- 2 - Per la categoria speciale la tariffa, esclusi i manifesti di carattere non commerciale, è maggiorata del 150 per cento rispetto alla categoria normale.
- 3 - L'elenco delle località considerate in categoria speciale resta confermato quello stabilito (ALLEGATO A) con la deliberazione di G.M. n. 4210 del 2.12.88, ratificata dal C.C. il 30.06.89 con delibera n. 228, la cui superficie è comunque inferiore al 35 per cento del centro abitato e sarà eventualmente modificato ed aggiornato in relazione alla delimitazione del centro abitato dopo l'adozione della delibera prevista dall'art.4 del D.Lgs. n.285 del 30.04.92.
- 4 - Per le insegne relative alle attività ricadenti in zone rimozioni, determinate dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, comprese nello elenco della categoria speciale non si applica la maggiorazione prevista al comma 2 se la zona rimozione viene mantenuta per un periodo superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare. I beneficiari sono tenuti, pertanto, ad effettuare il pagamento nei termini di legge dell'imposta comprensiva della maggiorazione. Superato il periodo di cui sopra, a richiesta degli stessi, previa dichiarazione di responsabilità ai sensi di legge circa la durata della zona rimozione, il Comune è tenuto al rimborso della somma versata in più per tale motivo.

- [Art. 5](#) -

AUMENTO STAGIONALE PER LE LOCALITA'
TURISTICHE DI MONDELLO E SFERRACAVALLO

- 1 - Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre per la località turistiche di Mondello e Sferracavallo sotto delimitate, le tariffe previste dal presente regolamento agli artt. 14, comma 2, 16, commi 2,3,4 e 5, e all'articolo 17, nonché quella di cui all'art. 21 per le pubbliche affissioni, limitatamente ai manifesti di carattere commerciale, sono maggiorate del 50 per cento:
MONDELLO: uscita Favorita, Via Margherita di Savoia, Via Regina Elena, Via Torre di Mondello, Piazza Mondello, Via Piano di Gallo sino allo Hotel "La Torre", Via Mondello sino a Via P. di Scalea, Via P. di Scalea e tutte le traverse comprese nel perimetro delle predette località.
SFERRACAVALLO: dalla Via Sferracavallo sino alla località "Marconi" confinante con il territorio del Comune di Isola delle Femmine.

- [Art. 6](#) -

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

- 1 - Gli impianti pubblicitari e affissionistici installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono assoggettati, oltre al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed al pagamento del canone di concessione o di locazione, qualora la pubblicità viene effettuata su impianti di proprietà comunale, la cui misura per tipologia d'impianto sarà prevista nella deliberazione con la quale si procederà alla pubblicazione delle gare per il rilascio delle concessioni.

- [Art. 7](#) -

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1 - La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento.
- 2 - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

- [Art. 8](#) -

SOGGETTO PASSIVO

- 1 - Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
- 2 - E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

- [Art. 9](#) -

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1 - L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2 - Per mezzo pubblicitario s'intende qualsiasi manufatto attraverso il quale viene diffuso il messaggio, che può essere costituito da scritte, figure, disegni, fregi guarnizioni e da quant'altro è rivolto a dare più risalto al soggetto pubblicizzato, il cui perimetro definisce la figura piana in base alla quale va calcolata la superficie imponibile.
Qualora il mezzo pubblicitario è racchiuso in una cornice luminosa, questa determina la figura piana in base alla quale si calcola la superficie
- 3 - La superficie imponibile risultante dal titolo autorizzativo non può essere variata in caso di utilizzo parziale o limitato del manufatto.
- 4 - Le superficie inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 5 - Per le insegne bifacciali le due superfici si considerano separatamente e conseguentemente per ciascuna di esse si procede come al punto precedente.
- 6 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 7 - Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che circoscrive il mezzo stesso.
- 8 - I festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, se collocati in connessione tra loro e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario, si considerano, ai fini del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 9 - La superficie per le insegne costituite da singole lettere, anche se a distanza tra loro, è determinata in base alla figura minima piana geometrica che circoscrive l'iscrizione per l'intero suo sviluppo, compresi disegni, figure, ecc.
- 10 - Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili tra loro e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 11 - Qualora la pubblicità di cui agli articoli 14 e 15 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

- [Art. 10](#) -

DICHIARAZIONE

- 1 - Il soggetto passivo obbligato al pagamento dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità e previa autorizzazione del Comune per i casi previsti dal presente regolamento, è tenuto a presentare all'ufficio impositivo apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre, utilizzando il modello predisposto allo scopo dal servizio pubblicità.

- 2 - La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della ragione sociale o del titolare dell'attività, oppure della pubblicità che comporti la modifica della superficie imponibile o del tipo di pubblicità esposta. In questo caso, esclusa la variazione della luminosità del mezzo (da ordinaria a luminosa e viceversa), alla dichiarazione deve essere allegata la copia dall'autorizzazione rilasciata per tale motivo dal Comune; l'ufficio è tenuto ad effettuare il conguaglio tra l'importo pagato e quello dovuto per lo stesso periodo in base alla nuova dichiarazione.
- 3 - La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichi alcuna modifica rispetto a quanto preventivamente autorizzato e dichiarato; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, se entro lo stesso termine non viene presentata la denuncia di cessazione.
- 4 - La presentazione della dichiarazione e dell'eventuale attestazione del versamento dell'imposta per la pubblicità esposta senza la preventiva autorizzazione, come prevista dal presente regolamento, non esplica alcun effetto ai fini della regolarizzazione autorizzativa e impositiva ed i mezzi pubblicitari, ove collocati, si considerano abusivi e, quindi, come tali perseguibili ed assoggettabili all'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, previste nei successivi articoli. L'imposta eventualmente versata sarà trattenuta a titolo di acconto di quanto dovuto da definire in sede di contenzioso.
- 5 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 14, 15 e 16, commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accerta; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

- [Art. 11](#) -

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1 - L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 14, commi 1 e 3, 15 e 16, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2 - Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, con arrotondamento a mille lire per eccesso o per difetto, rispettivamente, per la frazione superiore o inferiore a lire cinquecento. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione per la pubblicità o alla richiesta per le affissioni.
- 3 - Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore a lire tre milioni.
- 4 - La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. del 28 gennaio 1998, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. I crediti per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni godono del privilegio generale sui mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

- 5 - Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. L'ufficio è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

- [Art. 12](#) -

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

- 1 - Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2 - Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Nell'avviso deve, inoltre, essere specificato il termine entro il quale è ammesso il ricorso contro l'atto medesimo e l'organo competente al quale va indirizzato.
- 3 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

- [Art. 13](#) -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 - E' nominato funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il dirigente preposto al servizio pubblicità e affissioni.
Lo stesso, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispone i rimborsi.
- 2 - Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

- [Art. 14](#) -

PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1 - Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa per il calcolo dell'imposta in base alla superficie del manufatto è di £. 32.000 al metro quadrato per anno solare.
- 2 - Per le forme pubblicitarie descritte al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi la tariffa per ogni mese o frazione è pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3 - Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture a tale scopo autorizzate dal Comune, la tariffa dell'imposta è uguale a quella prevista dal comma 1 e si applica in base alla superficie complessiva degli impianti indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi.
- 4 - Per la pubblicità prevista dai precedenti commi la tariffa della imposta è maggiorata del 50 per cento se la superficie del mezzo è compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 e del 100 per cento se la superficie è superiore a metri quadrati 8,5.

- Art. 15 -

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

- 1 - Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 1, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari esposti su ciascun veicolo; per la pubblicità esposta all'esterno dei suddetti veicoli si applicano le maggiorazioni previste dal comma 4 dello stesso articolo.
- 2 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune di Palermo se da questo è stata rilasciata la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana che effettuano l'inizio o la fine della corsa in questo territorio comunale l'imposta dovuta al Comune di Palermo è pari alla metà di quella prevista al comma 1; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Palermo se il proprietario del veicolo ha qui la residenza anagrafica o la sede legale.
- 3 - Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta per anno solare è dovuta al Comune di Palermo, se qui ha la sede legale l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:
 - a) £.144.000 per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
 - b) £. 96.000 " " " " inferiore a 3.000 Kg;
 - c) £. 48.000 per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

- 4 - L'imposta per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè apposta non più di due volte e la superficie di ciascuna iscrizione non superi il mezzo metro quadrato.
- 5 - E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

- Art. 16 -

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI

- 1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato della superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi, è di £.128.000.
- 2 - Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore a tre mesi la tariffa per ogni mese o frazione è pari ad un decimo di quella ivi prevista
- 3 - Qualora la pubblicità prevista dai precedenti commi viene effettuata per conto proprio dell'impresa, l'imposta è dovuta in base alle rispettive tariffe ridotte alla metà.
- 4 - Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di £. 8.000.
- 5 - Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

- [Art. 17](#) -
PUBBLICITA' VARIA

- 1 - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di £. 32.000.
- 2 - Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi a questo territorio comunale, l'imposta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è di £.192.000.
- 3 - Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, l'imposta è dovuta in misura pari alla metà di quella prevista al comma precedente.
- 4 - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta, per ogni persona e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalla misura dei mezzi pubblicitari, è di £. 8.000.
- 5 - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta per ciascun giorno o frazione e per ogni punto di pubblicità è di £. 24.000.

- [Art. 18](#) -
RIDUZIONI D'IMPOSTA

- 1 - La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- [Art. 19](#) -
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

- 1 - Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta d'ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita (a condizione che trattasi di spazio privato non aperto a passaggio pubblico), relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono esposti, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, limitatamente alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- e) Sono escluse dall'esenzione le insegne relative ai titolari delle edicole e quelle dei giornali collocate sui prospetti degli edifici, al di sopra dello ingresso del locale addetto alla vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alle notizie inerenti il servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi, eccetto i battelli di cui all'art. 11;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazione e ogni altro ente che non persegua scopi di lucro, limitatamente ad un solo mezzo esposto nell'ingresso principale della sede;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- [Art. 20](#) -

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, fa carico al Comune di garantire, l'affissione, con proprie strutture e sugli impianti appositamente realizzati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero, subordinatamente alla realizzazione degli impianti per le affissioni comunali ed alla quantità prevista, quella concernente la diffusione di messaggi aventi carattere economico.

- [Art. 21](#) -

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ogni foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 nella seguente misura e per ogni periodo a fianco indicato:
 £. 2.800 per i primi dieci giorni;
 £. 840 per ogni periodo successivo di cinque o frazione.
- 2 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
- 3 - Per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 4 - Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga effettuata in determinati spazi da lui prescelti, semprechè questi siano disponibili, il diritto è maggiorato del 100%.
- 5 - Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- 6 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale su apposito modulo fornito dal Comune, la cui attestazione deve essere allegata alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le stesse disposizioni previste per l'imposta di pubblicità.

- [Art. 22](#) -

RIDUZIONI DEL DIRITTO

- 1 - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

- [Art. 23](#) -

ESENZIONI DAL DIRITTO

- 1 - Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da questo svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del territorio comunale;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni, politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, limitatamente ad una sola affissione per le comunicazioni relative alla iscrizione ai corsi che saranno tenuti a Palermo ed a 300 fogli per ogni ente o organizzazione che ne cura la gestione.

Le suddette limitazioni non vanno applicate per i corsi d'interesse nazionale o europeo autorizzati dallo Stato o dalla C.E.E.

Le richieste di affissione devono essere corredate della copia del decreto di autorizzazione.

- [Art. 24](#) -

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere protocollata e annotata cronologicamente nell'apposito registro predisposto dall'ufficio.
- 2 - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore.
Se il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4 - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
- 5 - Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il committente può annullare la richiesta senza alcun onere a suo carico e l'ufficio deve disporre il rimborso delle somme introitate nel termine di novanta giorni.
- 6 - Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7 - L'ufficio ha obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari per la sostituzione, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi per i manifesti di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ogni commissione. La presente disposizione di carattere generale stabilisce la maggiorazione dovuta nei casi d'urgenza o di prestazioni notturne o festive, ma non obbliga il Comune di organizzare conseguentemente il servizio, che in atto viene espletato nei giorni lavorativi dalle ore alle 14.
- 9 - Nell'Ufficio del servizio affissione devono essere esposti, affinché possano essere consultati dal pubblico, le tariffe relative al costo del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie nelle quali ricadono detti spazi ed il registro cronologico delle commissioni.

- [Art 25](#) -

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1 - Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di pubblicità o la mancata richiesta di affissione, si applica, oltre il pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. Il versamento eseguito mediante conto corrente postale, anche se nella causale sono indicati gli elementi relativi all'imposta, non sostituisce la dichiarazione, per la quale vige sempre l'obbligatorietà della presentazione, tranne nel caso previsto all'art. 10, comma 3, e la cui omissione comporta l'applicazione della sanzione prevista dal presente comma.
- 2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella prevista al comma 1, una soprattassa pari al 20 cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

- 3 - Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta ed il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento a condizione che se trattasi di pubblicità abusiva questa, entro gli stessi termini, sia stata dismessa e ripristinato il luogo interessato. Nel caso di mancata dismissione della pubblicità le soprattasse sono dovute per intero.
- 4 - Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora del 7 per cento ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Gli interessi spettano nella stessa misura al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data del pagamento effettuato. Per i versamenti mediante conto corrente postale, effettuati da soggetti che non figurano nell'elenco dei contribuenti del servizio, gli interessi di mora decorrono dal giorno di presentazione della richiesta di rimborso, previo accertamento che l'importo versato non era dovuto.

- [Art. 26](#) -

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1 - Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. A tal fine, le funzioni di controllo sono attribuite al Corpo VV.UU. ed ai funzionari tecnici ed amministrativi del servizio pubblicità e affissione, muniti di specifica legittimazione, con l'incarico di eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.
- 2 - L'affissione abusiva di manifesti o installazione di insegne e mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire duemilioni con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 81, n. 689, e nell'art. 24 del D. Lv. Del 15 novembre 1993, n. 507, ed eventuali loro successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di più infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando le stesse una pluralità di illeciti amministrativi.
- 3 - Il Comune procede d'ufficio alla rimozione della pubblicità abusiva, qualora non venga eseguita direttamente dal trasgressore nel termine di giorni cinque dalla ricezione della diffida che il Corpo VV.UU. all'atto dell'accertamento o il Servizio Pubblicità notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al responsabile della collocazione abusiva dell'impianto.
Il verbale di accertamento della violazione, da notificare entro centocinquanta giorni dall'accertamento, deve contenere gli estremi della violazione e fare menzione dell'obbligo della rimozione di quanto abusivamente realizzato.
Nel caso di constatazione che il mezzo pubblicitario abusivo arrechi grave pregiudizio o imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione pedonale e veicolare il Comune ne dispone l'immediata rimozione senza l'obbligo della preventiva contestazione, comunicando successivamente l'avvenuta rimozione d'ufficio qualora sia possibile identificare il responsabile.
Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato nei magazzini allo scopo destinati dal Comune. Le spese sostenute dal comune per la rimozione e custodia sono addebitate ai responsabili.

- 4 - L'ufficio, indipendentemente dalla procedura di rimozione e della applicazione della sanzione prevista dal presente articolo, effettua l'immediata copertura del messaggio contenuto nell'impianto abusivo, in modo che sia privato dell'efficacia pubblicitaria.
Per i manifesti abusivi procede alla immediata dismissione degli stessi, notificando ai responsabili apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 12.
Le spese per la copertura degli impianti abusivi o per la defissione dei manifesti esposti abusivamente sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
La distruzione dei manifesti posti a copertura della pubblicità abusiva o l'affissione abusiva eseguita a copertura dei manifesti affissi dal Comune si configura col reato previsto dall'art. 664 del codice penale, fatto salvo, oltre il diritto dei terzi al risarcimento del danno subito nel caso di copertura delle affissioni comunali, il più grave illecito per lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio della Pubblica Amministrazione.
Gli addetti alla vigilanza hanno il dovere di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria.
- 5 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'ufficio e depositati in appositi locali, sono sequestrati dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del D. Lv. n. 507 del 15 novembre 1993, a garanzia delle spese di rimozione e custodia e delle somme a qualsiasi titolo dovute in base al presente regolamento.
Inoltre, col medesimo provvedimento, sono confiscati, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecite.
Il termine, entro il quale il titolare del mezzo pubblicitario abusivo può chiederne la restituzione, previo versamento dell'intero importo dovuto al comune, è stabilito in giorni trenta dalla notifica dell'ordinanza di sequestro.
Trascorso tale termine il Comune può distruggere o alienare il mezzo pubblicitario.
Le spese dovute per la rimozione e la custodia degli impianti rimossi d'ufficio sono recuperate, comprese l'imposta e le sanzioni tributarie ed amministrative, con la procedura prevista dal D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1998.
- 6 - I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

- [Art. 27](#) -

TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI MEZZI PUBBLICITARI
RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

- 1 - Nel territorio comunale, su suolo pubblico, è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari e di impianti affissionistici conformi alle tipologie generali di cui ai commi 9 e 11 dell'art.29.
- 2 - La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari permanenti all'interno del centro abitato, sugli spazi ed aree comunali, è determinata nella misura di 100 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti, con riferimento alla popolazione di circa 700.000 unità registrate alla data del 31/12/93.
Tale consistenza viene così ripartita:
- a) 25% destinata agli impianti abbinati a prestazioni di servizi;
 - b) 45% da attribuire a soggetti privati;
 - c) 10% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o priva di rilevanza economica;
 - d) 10% per le affissioni pubbliche di natura commerciale;
Quest'ultimo servizio può essere attribuito a soggetti privati.
 - e) Il 10% da destinare alle affissioni di manifesti politici e associazioni culturali.
Si dà mandato alla Ripartizione competente di predisporre un apposito regolamento per l'utilizzo di tali spazi.

- 3 - Nella superficie complessiva di cui ai commi precedenti non sono comprese le insegne degli esercizi, la pubblicità sulle vetrine, le scritte sulle tende solari, le targhe relative alle attività professionali, artigianali, d'impresa ecc., la pubblicità a carattere temporaneo, compresa quella effettuata nei cantieri edili, quella esposta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (stadio, campi sportivi, stazioni ferroviarie ed automobilistiche di pubblico trasporto, centri commerciali), nonché quella effettuata con veicoli privati e pubblici.
- 4 - L'ubicazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è definita con il piano generale impianti, previsto e disciplinato dall'art.31 e che nel prosieguo, per brevità, è denominato "piano".
- 5 - L'Amministrazione Comunale può adottare per particolari zone appositi piani particolareggiati che possono prevedere, oltre all'ubicazione, anche tipologie di mezzi pubblicitari diversi da quelli previsti dalle tipologie generali di cui ai commi 9 e 11 dell'art.29.

- [Art. 28](#) -

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA - MODALITA' DI RILASCIO
(integrato al comma 11 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 06/06/2006)

- 1 - L'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune:
 - a) striscioni trasversali e mezzi simili. L'autorizzazione è rilasciata con le prescrizioni disposte dall'art.51 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni;
 - b) tutte le altre forme di pubblicità (insegne monofacciali, bifacciali, iscrizioni, targhe e simili) consentite dal presente regolamento, relative all'attività esercitata nei locali di un pubblico esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte, di un'azienda di servizi o di una professione e finalizzate alle diffusioni di notizie riguardanti l'attività esercitata;
 - c) la pubblicità a tempo determinato, effettuata nelle vie e piazze pubbliche o da tali luoghi visibile o percepibile per un periodo non superiore a tre mesi;
 - d) la pubblicità di cui all'art.16 ed all'art.17 commi 3,4 e 5;
 - e) la pubblicità effettuata con mezzi di diffusione installati sulla proprietà di terzi privati o pubblici diversi dal Comune, quando sono visibili o percepibili da vie o piazze pubbliche;
 - f) la pubblicità di cui all'art. 15 comma 1, limitatamente a quella installata all'esterno dei veicoli adibiti al servizio taxi.
- 2 - Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dal Servizio Affissioni e Pubblicità è adottato con disposizione del Dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio.
- 3 - L'istanza per l'autorizzazione deve essere compilata su carta legale, indirizzata al Comune e corredata della documentazione richiesta dall'Ufficio competente.

L'istanza per l'autorizzazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve contenere, a pena di improcedibilità, l'atto di proprietà (in forma autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà) ovvero il consenso del terzo proprietario all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente anche la dichiarazione relativa alla titolarità del diritto e l'impegno ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta.
- 4 - Qualora la domanda non sia conforme alle disposizioni del presente articolo il Funzionario Responsabile assegna al richiedente il termine perentorio di 30 giorni per regolarizzarla, a pena di decadenza. La presentazione degli atti necessari per la regolarizzazione della domanda costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di presentazione della stessa. La mancata presentazione, nel termine, della documentazione richiesta produce l'effetto della rinuncia irrevocabile all'istanza.

- 5 - Nell'ipotesi in cui il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato al parere di Uffici diversi da quello preposto all'istruttoria della richiesta, questo verrà acquisito con apposita conferenza di servizio, convocata dal Funzionario Responsabile, di cui si darà notizia al richiedente. In tale caso il termine di cui al comma 7 è sospeso sino all'acquisizione del parere, ove vincolante.
- 6 - Nella ipotesi in cui l'installazione del mezzo venga richiesta su beni ed aree vincolati ai sensi della legge 1089/39 e della legge 1497/39 ovvero nell'area di centro storico delimitata nella planimetria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 223 del 23/4/1980, l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Ufficio Centro Storico o della Soprintendenza Regionale BB.AA.
- 7 - Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dei successivi atti occorrenti alla sua regolarizzazione.
Trascorso detto termine si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8 - L'autorizzazione è notificata al richiedente con allegato il bollettino di conto corrente postale, precompilato con i dati in possesso del Comune e con l'importo dovuto determinato dall'Ufficio, ed il modulo per la dichiarazione della pubblicità.
L'autorizzazione rilasciata decade irrevocabilmente di diritto se il mezzo pubblicitario non viene installato e/o se non vengano effettuati i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla data di notifica.
- 9 - La variazione della pubblicità, che determini la modificazione del mezzo pubblicitario o dell'ubicazione, è subordinata all'assenso del Comune da richiedere preventivamente, con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Le modifiche formali e sostanziali del soggetto intestatario dell'autorizzazione sono registrate nel provvedimento, previa verifica degli atti di variazione ed esame dei requisiti.
Se le modifiche determinano la sostituzione del messaggio pubblicitario, con eccezione della fattispecie delle affissioni dirette di manifesti, il relativo bozzetto deve essere preventivamente esaminato dall'Amministrazione per valutarne e dichiararne la conformità alla vigente regolamentazione.
- 10 - Alle autorizzazioni, per quanto compatibili, si applicano le norme sui contratti di affitto o di concessione e, per le sanzioni, le disposizioni stabilite con i commi 6 e 7 dell'art.30 del presente regolamento.
- 11 - Nei casi di pubblicità da effettuare nelle recinzioni di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista di almeno 12 mesi, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal consenso con firma autenticata ai sensi di legge del titolare dell'impresa di costruzione o del titolare della proprietà, ove si sia riservato contrattualmente tale diritto, della copia della concessione od autorizzazione edilizia, nonché del progetto di sistemazione degli impianti pubblicitari, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.
Se le recinzioni hanno durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.
Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita dall'art.27 comma 2.
- 11 bis- Nei casi di pubblicità da effettuare sui ponteggi di cantiere, collegati alla realizzazione di interventi edilizi legati alla ristrutturazione ed al restauro di palazzi storici, di palazzi con valore artistico e di edifici di civile abitazione ubicati in varie zone della città, quali supporti di natura temporanea per l'esposizione di particolari tipologie di manufatti pubblicitari denominati **TELI e TROMPE L'OEIL**, rappresentanti un intervento decorativo ed artistico in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- nulla osta dei proprietari o conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti;
 - nulla osta del titolare dell'impresa di costruzione;
 - autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;

- copia concessione o autorizzazione edilizia;
- progetto quotato degli impianti pubblicitari corredato di una relazione tecnica che descriva le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti da esporre a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione dell'avvenuta collocazione dell'impianto pubblicitario in conformità al progetto presentato e, comunque, in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei ponteggi e dei cantieri (qualora gli impianti siano dotati di impianto di illuminazione è necessario produrre la certificazione di realizzazione secondo le normative vigenti);
- nulla osta, ove previsto, della Soprintendenza regionale ai beni culturali ed ambientali;
- cronoprogramma delle lavorazioni previste.

L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria di **TELI e TROMPE L'OEIL** è rinnovabile ogni sei mesi. La documentazione prodotta si intende validata qualora non sussistano modifiche al progetto originario; qualsiasi variazione deve essere comunicata e autorizzata dal Comune.

“Qualora le opere di ristrutturazione e restauro riguardino immobili di proprietà comunale, la ditta aggiudicataria dei lavori potrà utilizzare il ponteggio per l'esposizione di teli e trompe l'oeil e dovrà versare all'Amministrazione Comunale una quota delle somme introitate per l'eventuale vendita dello spazio pubblicitario.

Gli Uffici dell'Amministrazione Comunale, ognuno per le proprie competenze, nell'ambito delle pertinenti procedure amministrative, dovranno stabilire, in sede di appalto dei lavori, la quota che la Ditta dovrà versare all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dello spazio”.

12 - Non è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta -ove non esente -la pubblicità:

- a) effettuata, escluse le insegne, all'interno delle vetrine o dei locali adibiti ad attività commerciali, (notizie relative alla propria attività o messaggi diretti a pubblicizzare una manifestazione sportiva, culturale, artistica).
Le locandine ed i mezzi pubblicitari simili, esposti nelle sedi di esercizi artigianali o commerciali, per la pubblicità temporanea delle attività di terzi in genere ovvero di iniziative proprie a tempo determinato, debbono essere preventivamente esibiti al Servizio Affissione e Pubblicità, con l'elenco delle località di esposizione, che provvederà alla loro timbratura, apponendo su di essi gli estremi del periodo di esposizione dichiarato dal contribuente, e liquida d'ufficio l'imposta dovuta.
- b) effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (stadio, campi sportivi, stazioni ferroviarie ed automobilistiche ed i trasporti pubblici, centri commerciali, locali cinematografici);
- c) effettuata su veicoli per uso privato di cui all'art.15 comma 3;
- d) effettuata sulle tende solari e sulle vetrine esterne purchè preventivamente autorizzate dai competenti Uffici del Comune.

DIVIETI LIMITI E PRESCRIZIONI

(integrato al comma 7 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 06/06/2006)

1 - Su tutto il territorio comunale è vietata:

- a) la pubblicità a luci intermittenti;
- b) la pubblicità mediante il lancio di manifestini;
- c) la pubblicità fonica a posto fisso, nelle vie e piazze pubbliche o da tali luoghi percepibile e mobile con veicoli ed autoveicoli in genere, ad eccezione di quella relativa alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella consentita nel periodo della campagna elettorale (art.59 DPR 495/92 ed art.7 legge 4 aprile 1956 e successive modificazioni);
- d) l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione, su ringhiere e balconi.

2 - E' consentita:

- a) sui pali dell'illuminazione pubblica, previa autorizzazione, l'esposizione di gonfaloni monofacciali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità in posizioni numerate e predefinite dall'Amministrazione Comunale, di mt. 1,00 x 1,40 o 1,40 x 2,00 (b x h), di durata non superiore ad un mese. L'individuazione delle ubicazioni verrà definita in appositi piani particolareggiati.
- b) per la pubblicità sui veicoli si osservano le disposizioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada, dall'art.57 del Regolamento di attuazione e successive modificazioni.
- c) l'esposizione di striscioni trasversalmente alle strade e piazze realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità solo nei limiti e con le modalità previsti dal Codice della Strada e successive modificazioni. E' vietato il posizionamento degli striscioni pubblicitari fissato alle alberature ed ai sostegni della pubblica illuminazione. Un apposito piano particolareggiato disciplinerà la collocazione e la modalità di esposizione di tali manufatti.
- d) l'esposizione di messaggi pubblicitari su aree attrezzate a verde sia pubbliche sia private in conformità ad appositi piani particolareggiati.

3 - Sui marciapiedi privati aperti al pubblico e nelle aree private adiacenti ad edifici di civile abitazione e visibili dalla pubblica via è consentita, fatti salvi i diritti di terzi, l'installazione di insegne bifacciali su palo se pertinenti agli esercizi commerciali presenti in dette aree, posti ad una distanza di mt. 5,00 tra loro, ad una distanza minima di mt. 3,00 dagli edifici e da confini tra privati, ad una distanza minima di mt. 5,00 dal punto di intersezione del prolungamento delle linee di confine in prossimità di curve ed incroci.

Le suddette distanze vanno misurate dagli assi di simmetria verticale degli impianti.

L'altezza massima degli impianti non deve essere superiore a mt. 4,00 l'insegna deve essere contenuta all'interno di una sagoma rettangolare di mt. 1,30 x 1,50 (b x h), l'altezza minima dalla base dell'insegna al piano di calpestio non deve essere inferiore a mt. 2,20.

L'asse di simmetria verticale dell'insegna deve coincidere con l'asse di simmetria strutturale dell'impianto.

In ogni caso detti impianti non devono presentare sporgenze su area pubblica.

4 - Le insegne a parete sovrapposta dei locali del piano terreno adibiti ad attività commerciale e di servizi devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

la dimensione della larghezza è limitata al vano porta;

la dimensione dell'altezza non deve superare mt. 0,80;

la sporgenza massima dal prospetto consentita è di mt. 0,20.

E' consentita l'unificazione delle insegne sovrapposta solo nel caso in cui la distanza tra i vani porta sia inferiore a mt. 0,80 e nel caso di insegne realizzate a singole lettere, senza fondo di supporto con caratteri lineari dello spessore massimo di mt. 0,10.

In ogni caso è vietato il prolungamento sino all'angolo dell'edificio.

Il messaggio pubblicitario deve essere esposto contestualmente all'installazione, sui ponteggi, della riproduzione architettonica dei prospetti interessati o dell'immagine con contenuto artistico.

L'inserimento del messaggio pubblicitario, all'interno della più estesa riproduzione della facciata, deve essere curato in modo da evitare l'interruzione della continuità delle linee architettoniche caratterizzanti il prospetto e graficamente riprodotte.

L'esposizione di tali manufatti in ambito cittadino deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni normative vigenti ed, in particolare, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione: il comma 4 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada prevede per le amministrazioni pubbliche la facoltà di deroga, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Le esposizioni pubblicitarie su **TELI e TROMPE L'OEIL** sono disciplinate secondo i seguenti criteri e modalità:

- la pubblicità effettuata con impianti su teli e trompe l'oeil collegati a facciate di palazzi e monumenti, su ponteggi di cantiere, recinzioni ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, con dimensione superiore a mq. 18, ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione del competente ufficio comunale;
- i **“teli”** e i **“tromp l'oeil”** sono da intendersi come mezzi di comunicazione temporanea che possono essere spostati su ponteggi **per la durata dei lavori di rifacimento delle facciate di palazzi e monumenti**, previo rilascio di autorizzazione rinnovabile ogni sei mesi e dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 28, comma 11 bis, del vigente Regolamento di pubblicità.

Gli impianti su teli devono essere inseriti nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- le dimensioni del telo non possono eccedere quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;
- la percentuale di pubblicità assensibile deve essere calcolata sull'estensione del telo riferita alla facciata su cui esso è esposta;
- il messaggio pubblicitario non potrà in ogni caso essere luminoso o rifrangente e tale da recare pericolo alla circolazione stradale e non dovrà interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne e con la segnaletica di sicurezza del cantiere;
- la superficie utilizzata per i messaggi pubblicitari, non potrà essere superiore al 40% della superficie del telo;
- in caso di ponteggio e teli posti a protezione di edifici di pregio storico e monumentale il 70% della superficie dovrà obbligatoriamente essere utilizzato per la riproduzione grafica dell'edificio sottostante e/o su informazioni riguardanti l'opera e l'edificio;
- in tutti gli altri casi i teli, nelle parti non utilizzate per la pubblicità, dovranno avere colorazione monocromatica e non riflettente;
- nello spazio del telo non utilizzato per l'esposizione pubblicitaria il Comune di Palermo potrà riservarsi una quota pari ad un massimo del 10% dell'intera superficie per la comunicazione istituzionale.

I materiali utilizzabili per impianti su teli dovranno avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- supporto in poliestere;
- tipo tessitura 1/1 piana;
- resistenza alla lacerazione 330/350 N. Ordito/trama DIN. 53363;
- resistenza alla trazione 3000/3000 N. Ordito/trama DIN. 53354;
- escursione termica -30 gradi C. +70 gradi C.;
- resistenza alla fiamma autoestingente in 2'' (II classe).

La bulloneria ed i vari sistemi di ancoraggio devono essere in acciaio inox; eventuali tiranti e cavi dovranno avere caratteristiche non inferiori a quelle del telo in poliestere sopra descritto.

Le strutture di sostegno degli impianti su teli (ponteggi, strutture autoportanti, ecc.) dovranno essere calcolate secondo la normativa vigente. Nel caso di teli su impalcature di cantiere dovrà essere garantita la visibilità dall'interno verso l'esterno e viceversa per motivi di sicurezza.

Gli impianti su teli possono essere completati da impianto di illuminazione realizzato e certificato secondo le vigenti normative. Gli impianti potranno essere esclusivamente indiretti (lampade poste superiormente o lateralmente rispetto al telaio) e dovranno comunque essere completati di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente, l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq. e, comunque, non può provocare l'abbagliamento.

Qualsiasi autorizzazione riguardante l'installazione pubblicitaria su teli di ponteggi non esonera in alcun modo i titolari della concessione o i responsabili del cantiere dagli obblighi derivanti dalla normativa specifica in materia di sicurezza dei ponteggi e dei cantieri.

8 - Su coperture di edifici è consentita la realizzazione di impianti pubblicitari con una distanza di mt. 5,00 tra impianti contigui.

9 - Su suolo comunale sono consentite le seguenti tipologie di impianto che possono contenere messaggi pubblicitari:

a) tabelle con indicazione toponomastica.

Impianti pubblicitari monofacciali o bifacciali, luminosi, con indicazione viaria cittadina.

Superficie pubblicitaria consentita: fino a metri quadrati 0,7 per lato.

Non è consentita l'installazione di detti impianti pubblicitari ad una distanza maggiore di mt. 0,10 dall'elemento costruttivo che definisce l'angolo (pareti di edifici, recinzioni ...), ad una distanza inferiore a metri 0,20 e superiore a metri 0,50 dagli angoli viari e ad una distanza minore di metri 3,00 da qualsiasi altro impianto pubblicitario;

b) tabelle con esposizione di locandine di spettacoli.

Impianti che presentano un'esposizione di locandine di spettacoli, sovrastati ove è consentito, da esposizione pubblicitaria bifacciale, luminosa.

Superficie pubblicitaria consentita: non superiore a mq. 2 per lato;

c) pensiline alle fermate mezzi pubblici AMAT.

Tali impianti prevedono una superficie pubblicitaria non superiore ai mq. 6;

d) tabelle alla fermata mezzi pubblici AMAT.

Impianti bifacciali da collocarsi alle fermate dell'AMAT con una superficie da adibire ad esposizione pubblicitaria non superiore ai mq. 1,5 per lato;

e) transenne parapetonali.

Impianti monofacciali, luminosi e non, posti in serie lungo i bordi dei marciapiedi agli incroci stradali, collegati con catene a formare barriera protettiva per i pedoni.

Superficie pubblicitaria consentita non superiore a mq. 1.

Tutti gli impianti installati in un incrocio devono presentare caratteristiche costanti per forma, colore e dimensioni.

Detti impianti dovranno essere provvisti di elemento strutturale con angoli ad ampio raggio di curvatura al fine garantire adeguata protezione ai pedoni.

E' consentita una altezza massima da terra degli impianti di mt. 1,00 ed una distanza tra questi di una misura non inferiore alla lunghezza totale degli impianti pubblicitari medesimi. Le catene di collegamento tra gli impianti dovranno essere saldamente fissate.

f) Orologi.

Impianti su palo che presentano una superficie bifacciale luminosa, sovrastata da orologio.

Superficie pubblicitaria consentita su entrambi i lati: mq. 1,5 per lato.

10 - Potranno essere previste in sede di revisione del piano generale degli impianti o di eventuali altri piani particolareggiati, nuove e/o diverse tipologie pubblicitarie, confacenti alle più moderne esigenze di arredo urbano e di comunicazione visiva.

11 - Su suolo comunale è consentita l'installazione di impianti pubblicitari affissionistici divisi nelle seguenti principali tipologie:

a) plancia formato mt. 1,40 x mt. 1,00 (b x h)

b) plancia formato mt. 1,00 x mt. 1,40 (b x h)

c) standardo formato mt. 1,40 x mt. 2,00 (b x h)

d) poster formato mt. 6,00 x mt. 3,00 (b x h)

Per l'esposizione pubblicitaria di tipo istituzionale, il Comune adotta la tipologia di impianto a plancia. E' consentita una aggregazione di elementi unitari di tali tipo, al fine di una concentrazione del messaggio pubblicitario, fino alla quantità massima di n. 4 moduli.

12 - I divieti, i limiti, le prescrizioni e le deroghe elencati nel presente articolo devono essere osservati in sede di studio e di elaborazione del piano generale.

- [Art. 30](#) -

AFFITTO DA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER LO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO METODI E CRITERI

1 - Per l'affitto degli impianti di proprietà comunale e per la concessione dello sfruttamento pubblicitario delle posizioni sul suolo pubblico risultanti dal piano, il Comune potrà adottare procedura concorsuale per l'assegnazione di lotti. La composizione degli stessi sarà creata per circoscrizione ed assortendo tutte le tipologie d'impianto.

La composizione dei lotti dovrà essere articolata per tutte le tipologie di impianto elencate e descritte all'art.29.

In deroga a quanto superiormente disposto, la concessione del suolo pubblico per la tipologia di impianti di cui ai punti c) e d) del comma 9 dell'art. 29 è rilasciata all'AMAT.

Nel bando di gara sarà determinato il canone di concessione del suolo pubblico per ogni tipologia di impianto da realizzarsi su di esso, che dovrà essere rapportato alla funzione del manufatto (impianto abbinato alla prestazione di servizi o a solo fine pubblicitario) e alla centralità della località interessata, nonché, se trattasi di impianti di proprietà comunale, il canone di locazione.

Il canone di concessione o di locazione fissato costituirà la base d'asta per le offerte al rialzo.

Il limite massimo delle aggiudicazioni consentite al medesimo soggetto è limitato a non più di 2 lotti per circoscrizione.

2 - Per essere ammessi a partecipare al procedimento di gara, i concorrenti debbono possedere i seguenti principali requisiti:

a) non svolgere l'attività di concessionario del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

b) non avere commesso, nei due anni precedenti la gara, sul territorio del Comune, alcuna fattispecie di abuso relativo all'installazione o uso di mezzi non autorizzati diretti alla diffusione di messaggi pubblicitari;

- c) la regolarità dei pagamenti, al Comune, dell'imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di affitto o di concessione.
Al riguardo, non assumono rilevanza gli omessi pagamenti per i quali sia pendente -e non sia stato ancora concluso con un provvedimento definitivo -un contenzioso amministrativo o giurisdizionale e sia stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; impugnato
- d) la piena capacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) la capacità economico -finanziaria;
- f) l'affidabilità tecnica ed un'adeguata struttura organizzativa;
- g) l'iscrizione alla CCIAA.

Il bando di gara statuisce sulle modalità di prova del possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e), f), in conformità alla normativa vigente in materia e può prescrivere, all'occorrenza, la necessità di dimostrare il possesso di altri requisiti aggiuntivi.

3 - Dopo l'aggiudicazione è stipulato il contratto di affitto o di concessione, le cui spese sono a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario.

A garanzia dell'adempimento dei propri obblighi, il contraente deve costituire, prima di sottoscrivere il contratto, una cauzione pari ad una annualità del canone di locazione o concessione.

La cauzione può essere costituita con deposito di numerario di titoli di stato, di fideiussione bancaria o di assicurazione fideiussoria, presso la Tesoreria del Comune.

4 - Il rapporto di affitto o di concessione ha la durata di cinque anni, senza l'obbligo da parte del Comune di disdetta o altre formalità e senza possibilità di proroga.

E' vietata la cessione e la subconcessione del rapporto.

Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il potere di disporre lo spostamento, laddove risulti possibile, ovvero di revocare le concessioni assentite con consequenziale rimozione degli impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia diritto o pretese di alcun genere ad eccezione del rimborso per il periodo di mancato utilizzo del mezzo e all'eventuale conguaglio.

5 - La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto decade di diritto al verificarsi dei seguenti casi:

- a) contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) accertata violazione del divieto di cessione e subconcessione parziale o totale del rapporto;
- c) mancato versamento nei termini di legge, di regolamento e contrattuali delle somme dovute a qualsiasi titolo per l'utilizzo degli impianti pubblicitari gestiti in affitto o per concessioni.

Il mancato versamento, anche parziale, delle somme dovute al Comune, non regolarizzato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comporta la decadenza anticipata del contratto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6 - Il rispetto del divieto di cessione o subconcessione del rapporto è verificato dal Comune attraverso i propri agenti autorizzati, anche mediante accertamenti, ai sensi dell'art.13 legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, sugli atti contrattuali e contabili formati con i committenti della pubblicità.

7 - Le cause di annullamento d'ufficio dei contratti e dei titoli autorizzativi precludono per il successivo periodo di anni due la capacità di partecipare a gare per l'affitto di impianti di proprietà comunale e per la concessione dello sfruttamento pubblicitario di spazi comunali, nonché il rilascio di qualsiasi autorizzazione in materia.

8 - Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, il Comune decide e procede alla riassegnazione degli impianti di proprietà comunale e del lotto di spazi comunali mediante un nuovo procedimento concorsuale.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
CRITERI, APPROVAZIONE E REVISIONE

- 1 - Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale, all'interno del centro abitato, ove è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 27, dei divieti, limiti e prescrizioni stabiliti dall'art.29, nonché del limite del 50% della superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, consentito nelle località in categoria speciale.
- 2 - Il piano deve prevedere:
 - a) i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato distinguendo tra centro storico, località semicentrali, periferiche e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo industriale, del terziario, ecc.;
 - b) la distribuzione dell'impiantistica secondo criteri d'impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
 - c) le scelte tipologiche coerenti con il contesto urbano e viabilistico con limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località d'installazione;
 - d) la collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
 - e) la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale architettonica o di altro tipo;
 - f) l'individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di impianti pubblicitari.
- 3 - Il piano deve comprendere:
 - a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
 - b) le norme tecniche di attuazione;
 - c) le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata, comprese le aree comunali del patrimonio disponibile (recinzioni, pareti di edifici, stazioni di servizio ed aree di parcheggio);
 - d) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano;
 - e) la perimetrazione delle aree omogenee sottoposte a particolari norme e la relativa disciplina speciale di piano particolareggiato.
- 4 - Il piano deve essere redatto secondo i criteri di:
 - a) totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura, imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, nonché delle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione.
 - b) verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari in relazione ai criteri di salvaguardia dei siti architettonici e monumentali, di zone con caratteristiche panoramiche ed ambientali, di luoghi a forte connotazione di centralità urbana e del rispetto del verde.
- 5 - Il Comune, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del codice della strada, si avvale per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime previste dall'art. 51 comma 4, del regolamento di attuazione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- 6 - Il piano è approvato dal C.C. con apposito atto deliberativo.
- 7 - Il piano generale degli impianti è soggetto a revisione, almeno triennale, previa acquisizione dei pareri mediante conferenze di servizi da tenersi tra gli Uffici competenti.

- [Art. 32](#) -

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1 - La materiale collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, aggiudicati con la gara pubblica, deve essere preceduta da un contratto e da un verbale di consegna redatto in contraddittorio tra il personale comunale e l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto.
- 2 - Il verbale relativo agli impianti di proprietà comunale od agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area. Conseguentemente, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della detenzione.
- 3 - Su ogni mezzo pubblicitario, escluse le insegne e le altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva prevista dall'art. 27 comma 2, deve essere applicata un'apposita targhetta (posizionata sul margine inferiore destro del mezzo e, comunque, ad un'altezza non superiore a metri 2,20 da terra), preventivamente punzonata dal Comune, contenente gli elementi di identificazione di colui che ne dispone ed il numero attribuito d'ufficio all'impianto (Allegato C). Detta targhetta è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.
- 4 - Negli impianti concessi in locazione, la targhetta deve contenere, oltre i dati di cui sopra, la dizione "impianto di proprietà comunale".
- 5 - Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera - comprese le armature -, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino dello stato dei luoghi in caso di spostamenti o di rimozione, il risarcimento dei danni alle persone e cose - direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari - ed il ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità.

- [Art. 33](#) -

DENUNCIA DI CESSAZIONE
OBBLIGO DELLA DISMISSIONE DEL MANUFATTO

La denuncia di cessazione comporta l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione della dismissione dell'insegna o del mezzo pubblicitario con le relative strutture e del ripristino dello stato dei luoghi interessati, compresa, ove trattasi di pareti, la loro tinteggiatura.

L'inottemperanza alla predetta disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 26.

NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1 - Gli impianti affissionistici e pubblicitari e i manufatti connessi con la prestazione di servizi esistenti sul suolo pubblico, per i quali è stata rilasciata, in data antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n°507 del 15/11/1993, l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, possono essere mantenute fino al 31/12/2000 o comunque fino alla data di collocazione degli impianti previsti dal Piano Generale alle condizioni, che:
 - a) le ditte interessate ottengano la concessione di suolo pubblico per la quale le stesse debbono presentare, improrogabilmente, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le relative istanze alle quali seguirà formale provvedimento concessorio con la sottoscrizione di un apposito disciplinare.
Il canone di concessione è determinato nella misura pari al 50% della tariffa ordinaria di £.32.000 per ogni metro quadrato della superficie destinata alla pubblicità, indipendentemente dalle caratteristiche della stessa.
 - b) ove i suddetti manufatti siano dotati di impianti elettrici, gli stessi siano conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza. In deroga a quanto superiormente disposto, la gestione delle tipologie di cui all'art. 29 comma 9 punti c) e d) è affidata esclusivamente all'AMAT (delib. C.C. n. 468 del 29/12/1994).
- 2 - Le autorizzazioni rilasciate entro il 31/12/1993, per impianti, escluse le insegne, su proprietà privata, possono essere mantenute a condizione che venga presentata, entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento apposita istanza di rinnovo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 28 comma 3.
In questo caso il proprietario dell'area privata deve confermare il consenso al mantenimento dell'impianto pubblicitario.
- 3 - Tutte le altre forme di pubblicità (insegne monofacciali, bifacciali, targhe, ecc.) sopra non menzionate, dovunque collocate che siano in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 29 del presente regolamento, nel piano particolareggiato del centro storico e nei criteri stabiliti dalla Soprintendenza Regionale BB.AA. in adesione all'art. 55 della L.R. 71/78, devono essere adeguate alle succitate prescrizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Tale adeguamento è autorizzato con provvedimento dirigenziale.
- 4 - Limitatamente agli anni 1999 e 2000, la partecipazione alle gare pubbliche per la concessione in affitto di impianti di proprietà Comunale o dello sfruttamento pubblicitario dei lotti di spazi pubblicitari e l'autorizzazione all'installazione dei mezzi sulla proprietà privata per conto terzi sono consentite anche a coloro che, pur risultando aver installato ed utilizzato mezzi abusivi per la diffusione della pubblicità, abbiano eliminato o, comunque, eliminino entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli illeciti, dandone un'idonea prova documentale al Comune, fatte salve procedure amministrative in atto.
- 5 - Gli accertamenti e le rettifiche, da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R. 26/10/1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza secondo le disposizioni ivi previste.

Elenco delle strade in categoria speciale

DENOMINAZIONE	DISPARI	PARI
ABETI LARGO DEGLI		
AGRIGENTO VIA	1/15A	2/30
ALBANESE E. VIA	23/49	94/116
ALPI VIALE DELLE		
AMARI EMERICO VIA		
AQUILEIA VIA		
ARCHIMEDE VIA	147/189	144/190
ARIMONDI G. GENERALE VIA	1/19	2/6M
ARIOSTO LUDOVICO VIA		
ARTIGLIERE VIA DELL'		
AUSONIA VIA		
AUTONOMIA SICILIANA VIA	1/31	2/32
BELGIO VIA		
BERSAGLIERE VIA DEL		
BOCCACCIO GIOVANNI PIAZZA		
BRIGATA VERONA VIA		
CALTANISSETTA VIA	1/13	2/4
CALVI PASQUALE VIA		
CAMPANIA VIALE		
CAMPOLO GIOVANNI VIA		
CARDUCCI GIOSUE'VIA		
CARINI ISIDORO VIA		
CASTELNUOVO PIAZZA		
CASTRIOTA GIORGIO VIA		
CATANIA VIA	1/5	2/40
CAVOUR CAMILLO VIA		
CERDA VIA		
CORLEO SIMONE VIA		
COZZO NARCISO COZZO		
CRISPI FRANCESCO PIAZZA		
CROCI VIA DELLE		
CUCCIA SIMONE VIA		
D'ANNUNZIO GABRIELE VIA		
D'AZEGLIO MASSIMO VIA		
DAITA GAETANO VIA		

DENOMINAZIONE	DISPARI	PARI
DALLA CHIESA CARLO A. GEN. VIA		
DANTE VIA	1/71	2/62
DE GASPERI ALCIDE VIALE		
DI BLASI FRANCESCO PAOLO VIA		
DI GIORGIO ANTONINO GEN. VIA		
DI GIOVANNI ALESSIO VIA		
DI MARZO GIOACCHINO VIA		
DIODORO SICULO PIAZZA		
DODICI GENNAIO VIA		
DON BOSCO PIAZZA		
DUCA DELLA VERDURA VIA		
EMILIA VIALE		
FANTE VIALE DEL		
GALILEO GALILEI VIA		
GALLO NICOLO' VIA		
GARGALLO TOMMASO VIA		
GENTILI ALBERICO PIAZZA		
GIORDANO UMBERTO VIA		
GIULIO CESARE PIAZZA		
GIUSTI GIUSEPPE VIA	1/5	2/36
INDIPENDENZA PIAZZA		
KENNEDY PIAZZALE		
LA FARINA G.PPE VIA	1/13B	2/14B
LA LUMIA ISIDORO VIA		
LA MALFA UGO VIA		
LA MARMORA ALESSANDRO VIA	41/97	62/96
LAZIO VIALE		
LEONARDO VINCI VIA	1/215	2/154F
LEONI PIAZZA		
LEOPARDI GIACOMO VIA		
LIBERTA' VIA		
LO JACONO FRANCESCO VIA	15/81	20/64
LULLI GIOVAN BATTISTA VIA		
MAGLIOCCO V. GENERALE VIA		
MALASPINA VIA	197	58/160
MAMELI GOFFREDO PIAZZA		
MANIN VIA		

DENOMINAZIONE	DISPARI	PARI
MAQUEDA VIA	409/467	356/366
MARCHESE DI ROCCAFORTE VIA		
MARCHESE DI VILLABIANCA VIALE		
MARCHESE REGALMICI DI PIAZZA		
MARCHESE UGO VIA		
MATTARELLA PIERSANTI VIA		
MAZZINI VIA		
MECCIO SALVATORE VIA		
MESSINA VIA		
MORDINI ANTONIO PIAZZA		
MORO ALDO PIAZZA		
NAPOLI FRANCESCO PIAZZA		
NASCE' FRANCESCO PIAZZA		
NENNI PIETRO VIA		
NOTARBARTOLO EMAN.LE VIA		
PACINOTTI ANTONIO VIA		
PARISI ENRICO VIA		
PEPE FLORESTANO VIA		
PETRARCA FRANCESCO VIA		
PIEMONTE VIALE		
PIGNATELLI ARAGONA VIA		
PILO ROSOLINO VIA		
PIPITONE FEDERICO GIUSEPPE VIA		
PIRANDELLO LUIGI VIA		
PRINCIPE BELMONTE VIA	75/123	78/114
PRINCIPE GRANATELLI VIA	29/65	40/96
PRINCIPE PATERNO' VIA		
PRINCIPE VILAFRANCA VIA		
PUGLISI BERTOLINO GIUSEPPE VIA		
RAPISARDI MARIO VIA		
REGIONE SICILIANA VIA		
RESTIVO EMPEDOCLE VIA		
RICASOLI VIA	7/65	6/58
ROMA VIA	411/531	348/454
SCIUTI GIUSEPPE VIA		
SELLA QUINTINO VIA	1/25	2/48
SERRADIFALCO VIA	111/191	172/270

DENOMINAZIONE	DISPARI	PARI
SETTIMO RUGGERO PIAZZA		
SETTIMO RUGGERO VIA		
SICILIA VIA		
SIRACUSA VIA	1/15	2/32
STABILE MARIANO VIA	119/287	120/254
STRASBURGO VIA		
STURZO LUIGI PIAZZA		
TASCA LANZA VIA		
TERRASANTA VIA		
TORREARSA VIA		
TRAPANI VIA	1/15	2/20
TRINACRIA VIA		
TURATI FILIPPO VIA		
UNGHERIA PIAZZALE		
UNITA' D'ITALIA PIAZZA		
VENTI SETTEMBRE VIA		
VERDI GIUSEPPE PIAZZA		
VILLAERMOSA VIA		
VILLAREALE VALERIO VIA		
VIRGILIO PIAZZA		
VITTORIO VENETO PIAZZA		
WAGNER RICCARDO VIA		
ZIINO OTTAVIO PIAZZA		